



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)

Via XXV Aprile- 24046 Osio Sotto
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32

e-mail: bgic861008@pec.istruzione.it - bgic861008@istruzione.it

Codice fiscale n. 95119430163



Ai docenti

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Tutto il personale scolastico è invitato a prendere visione di quanto previsto nel decreto-legge in oggetto, disponibile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

in vigore dal 26/11/2021, con particolare riferimento a quanto esposto al Capo I, art.2, concernente l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico, **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione e la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Pur esortando il personale scolastico ad un'attenta lettura del testo in oggetto se ne riassumono di seguito alcuni passaggi salienti.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'adeguata documentazione che attesti l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La dirigente scolastica

Mirka Agostinetti